

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 dicembre 2021, n. 2244

Attuazione dell'art 6 comma 2 della LR N. 18/2020 "Misure di semplificazione amministrativa in materia sanitaria" - Distribuzione dei posti di cui all' art 58 del RR 4 del 2007

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal responsabile P.O. e confermata dalla Dirigente del Servizio Strategie e Governo dell'Assistenza alle persone in condizioni di fragilità - Assistenza Sociosanitaria e dal Dirigente della Sezione Strategia e Governo dell'Offerta, riferisce quanto segue:

Con legge regionale 12 dicembre 2017, n. 53, modificata dalla L.R. n. 30 aprile 2018, n. 18 e dalla L.R. n. 3 dicembre 2018, n. 53 *"Riorganizzazione delle strutture socio-sanitarie pugliesi per l'assistenza residenziale alle persone non autosufficienti. Istituzione RSA estensiva e di mantenimento"* è stato avviato il percorso di riorganizzazione del settore sociosanitario, con particolare riferimento alle strutture residenziali per soggetti non autosufficienti (anziani e soggetti affetti da demenza).

La legge regionale 2 maggio 2017, n. 9 e s.m.i. all'art. 29 ha previsto l'approvazione del regolamento che determini:

- 1) *il fabbisogno regionale di RSA disabili;*
- 2) *i requisiti per l'autorizzazione all'esercizio;*
- 3) *i requisiti per l'accreditamento istituzionale.*

Con regolamento regionale 21 gennaio 2019, n. 5 è stato emanato il "Regolamento regionale sull'Assistenza residenziale e semiresidenziale per soggetti disabili - Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA) per disabili - Centro diurno socioeducativo e riabilitativo per disabili."

In data 9/2/2019 è entrato in vigore il R.R. n. 5 del 21/01/2019 ad oggetto *"Regolamento regionale sull'Assistenza residenziale e semiresidenziale per soggetti disabili – Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA) per disabili - Centro diurno socioeducativo e riabilitativo per disabili."* (pubblicato sul B.U.R.P. del 25/1/2019).

Il RR 5/2019:

- all'art. 10, comma 3 prevede che *"Nell'ambito del fabbisogno di RSA disabili di cui al comma 2 rientrano i posti letto di RSSA ex art. 58 R.R. n. 4/2007 e s.m.i. pubbliche e private già autorizzate al funzionamento e contrattualizzate con le Aziende Sanitarie Locali alla data di entrata in vigore del presente regolamento;i) fatti salvi i posti letto di RSSA ex art. 58 R.R. n. 4/2007 e s.m.i. non oggetto di accordo contrattuale con la ASL che alla data di entrata in vigore del presente regolamento occupati da a) pazienti provenienti dagli Istituti Ortofrenici e dalle strutture manicomiali e b) soggetti psichiatrici stabilizzati inviati dal Dipartimento di Salute Mentale. Tali posti letto si riconvertono in posti letto di mantenimento per disabili di tipo A."*
- L'art 12.1 stabilisce che "a) La giunta regionale, entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, approva un atto ricognitivo di tutte le strutture rientranti tra gli autorizzati all'esercizio di cui al comma 3 dell'art. 9 e dei posti letto di RSA disabili ex R.R. 3/2005 di RSSA ex art. 58 R.R. n. 4/2007 e s.m.i. e di Comunità socioriabilitativa ex art. 57 R.R. n. 4/2007 e s.m.i. rientranti nell'ambito di applicazione dei commi 3 e 4 del precedente art. 10, con l'indicazione: 1) dei posti letto di RSA disabili ancora disponibili, e rientranti nel fabbisogno di accreditamento di cui al comma 1 dell'art.10, da assegnare ai sensi del comma 5 dell'art.10; 2) dei posti letto da assegnare alle strutture ammesse ai finanziamenti di cui all'art. 29 comma 7 della legge regionale n. 9/17 e s.m.i entro la data di entrata in vigore della stessa legge, entro la percentuale pari al 5% dei posti letto di cui alla precedente punto 1. b) La giunta regionale, entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, approva un atto ricognitivo di tutte le strutture rientranti tra gli autorizzati all'esercizio di cui al comma 3

dell'art. 9 e dei posti di Centro diurno disabili ex art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i. rientranti nell'ambito di applicazione dei commi 6 e 7 del precedente art. 10, con l'indicazione: 1) dei posti di Centro diurno non autosufficienti ancora disponibili e rientranti nel fabbisogno di accreditamento di cui al comma 1 dell'art.10, da assegnare ai sensi del comma 7 dell'art.10 2) dei posti letto da assegnare alle strutture ammesse ai finanziamenti di cui all'art. 29 comma 7 della legge regionale n. 9/17 e s.m.i entro la data di entrata in vigore della stessa legge, entro la percentuale pari al 5% dei posti letto di cui alla precedente punto 1.

- L'art. 12.2 disciplina le preintese ai fini della riconversione dei posti in accreditamento.

Con DGR n. 2154 del 25/11/2019, la Giunta Regionale in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 12 "Norme transitorie" - punto 12.1 "Disposizioni transitorie" del RR n. 5/2019 ha approvato l'atto ricognitivo attuativo del RR 5 del 2019 riportante, tra l'altro, l'indicazione ha approvato la tabella DD relativa alle RSSA ex art. 58 RR 4/2007 con pazienti psichiatrici che partecipano alle preintese, così come comunicati dalle AA.SS.LL.

Con RR n. 2/2020 è stato modificato il RR n. 5/2019 nella parte relativa alle Comunità socioriabilitative ex art. 57 e 58 del RR 4/2007

Nello specifico, con il RR 2/2020 ha sostituito i commi 3 e 4 dell'art. 10 che nella nuova versione prevede:
"3.Nell'ambito del fabbisogno di RSA disabili di cui al comma 2 rientrano: a) i posti letto di RSA pubbliche e private per disabili già autorizzate all'esercizio ed accreditate ai sensi del R.R. n. 3/2005 alla data di entrata in vigore del presente regolamento; b) i posti letto di RSA pubbliche e private già autorizzate all'esercizio ai sensi del R.R. n. 3/2005 alla data di entrata in vigore del presente regolamento; c) i posti letto di RSA pubbliche e private per i quali è stato concesso parere di compatibilità e per i quali lo stesso non sia decaduto alla data di entrata in vigore del presente regolamento; d) i posti letto di RSSA ex art. 58 R.R. n. 4/2007 e s.m.i. pubbliche e private già autorizzate al funzionamento e contrattualizzate con le Aziende Sanitarie Locali alla data di entrata in vigore del presente regolamento; e) i posti letto di RSA disabili pubblici e di RSSA disabili pubblici previsti in atti di programmazione regionale; f) i posti letto di Comunità socioriabilitativa ex art. 57 R.R. n. 4/2007 e s.m.i. pubbliche e private già autorizzate al funzionamento e contrattualizzate con le Aziende Sanitarie Locali alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

i) fatti salvi i posti letto di RSSA ex art. 58 R.R. n. 4/2007 e s.m.i. non oggetto di accordo contrattuale con la ASL che alla data di entrata in vigore del presente regolamento occupati da

a) pazienti provenienti dagli Istituti Ortofrenici e dalle strutture manicomiali e b) soggetti psichiatrici stabilizzati inviati dal Dipartimento di Salute Mentale. Tali posti letto si riconvertono in posti letto di mantenimento per disabili di tipo A."

i. fatti salvi i posti letto di RSSA ex art. 58 R.R. n. 4/2007 e s.m.i. non oggetto di accordo contrattuale con la ASL che alla data di entrata in vigore del presente regolamento occupati da a) pazienti provenienti dagli Istituti Ortofrenici e dalle strutture manicomiali e b) soggetti psichiatrici stabilizzati inviati dal Dipartimento di Salute Mentale. Tali posti letto si riconvertono in posti letto di mantenimento per disabili di tipo A.

ii. fatti salvi i posti letto di Comunità socioriabilitativa ex art. 57 R.R. n. 4/2007 e s.m.i. non oggetto di accordo contrattuale con la ASL che alla data di entrata in vigore del R.R. n. 4/2019 sono occupati da pazienti ai quali la ASL riconosce la quota sanitaria

iii) fatti salvi ulteriori n. 86 posti letto di RSA mantenimento disabili gravi che integrano il fabbisogno provinciale della ASL BA ed ulteriori n. 94 posti letto di RSA mantenimento disabili gravi che integrano il fabbisogno provinciale della ASL FG.

Tale fabbisogno si assegna con le seguenti modalità: a) quanto al fabbisogno provinciale della ASL BA: - alle RSSA ex art. 58 R.R. n. 4/2007 e s.m.i. autorizzate al funzionamento alla data di entrata in vigore del R.R. n. 5/2019 e non contrattualizzate con la ASL, nel limite di un nucleo da n. 20 posti letto;"

4. I posti letto, di cui al fabbisogno del presente articolo, di RSA di mantenimento- nuclei di tipo B per persone disabili con moderato impegno assistenziale o disabili privi di sostegno familiare sono attribuiti alle Comunità

socioriabilitative ex art. 57 R.R. n. 4/2007 e s.m.i. a) già autorizzate al funzionamento e contrattualizzate con le Aziende Sanitarie Locali alla data di entrata in vigore del presente regolamento b) già autorizzate al funzionamento e con posti letto occupati da pazienti ai quali la ASL riconosce la quota sanitaria alla data di entrata in vigore del R.R. n. 5/2019, mediante riconversione del corrispondente numero di posti già autorizzati al funzionamento, ai sensi del successivo art.12. I posti letto di RSA di mantenimento di tipo B sono assegnati alle predette strutture in egual numero. Gli ulteriori posti letto oggetto di accordo contrattuale o occupati da pazienti ai quali la ASL riconosce la quota sanitaria sono riconvertiti in posti di RSA di mantenimento nuclei di tipo A per disabili gravi in aggiunta al fabbisogno di RSA- NUCLEO DI ASSISTENZA RESIDENZIALE MANTENIMENTO DI TIPO A PER PERSONE DISABILI GRAVI di cui alla tabella riportata al comma 1.”

Con DGR n. 1006 del 30/06/2020 sono state approvate le tabelle contenute con l’elenco delle strutture che hanno sottoscritto le preintese ed il relativo numero e tipologia di posti oggetto delle medesime preintese (piano di conversione dei posti).

Con DGR 1409 del 12 agosto 2020 ad oggetto “DGR n. 1006 del 30/06/2020 “Regolamenti Regionali n. 4 e 5 del 2019 - Approvazione preintese - Assegnazione provvisoria di posti autorizzabili ed accreditabili - Indirizzi applicativi alle Aziende Sanitarie Locali” - Modifica ed integrazioni” la Regione ha apportato modifiche alla DGR 1006 del 2020.

In sintesi quanto alle Rsa disabili ex art 58 del RR 4 del 2007:

- Il RR 5 del 2019 agli artt. 9 e 10 stabilisce il fabbisogno di posti di Rsa disabili di autorizzazione all’esercizio e di accreditamento;
- Con DGR 2154 del 2019 si è proceduto ad analizzare la situazione della distribuzione teorica di posti letto di RSA disabili ai fini dell’assegnazione dei posti disponibili in accreditamento riportati nell’atto ricognitivo:

Dall’analisi condotta, è risultato che:

- *nelle Province afferenti alla ASL BT ed alla ASL TA non sono presenti RSSA ex art. 58 autorizzate al funzionamento (omissis);*
- *nelle Province afferenti alla ASL BR ed alla ASL LE i posti letto disponibili da attribuire ai fini dell’accreditamento sono sufficienti per assegnare un nucleo di n. 20 p.l. ad ogni RSSA ex art. 58 già autorizzata al funzionamento e non contrattualizzata, entro il limite dei posti oggetto del provvedimento autorizzativo;*
- *nelle Province afferenti alla ASL BA ed alla ASL FG i posti letto disponibili da attribuire ai fini dell’accreditamento non sono sufficienti per assegnare un nucleo di n. 20 p.l. ad ogni RSSA ex art. 58 già autorizzata al funzionamento e non contrattualizzata, entro il limite dei posti oggetto del provvedimento autorizzativo, ragion per cui al fine di garantire pari opportunità e non creare disparità di trattamento rispetto alle strutture presenti nelle restanti Province, si propone di applicare tale criterio anche alle RSSA ex art. 58 presenti nella ASL BA ed ASL FG. Per il raggiungimento di tale obiettivo, si propone una modifica al R.R. n. 5/2019 con conseguente aumento del fabbisogno provinciale di BA e FG rispettivamente di n. 86 p.l. e di n. 41 p.l., tutti di RSA di mantenimento di tipo A per disabili gravi.*
- *A seguito delle considerazioni riportate innanzi, ne consegue che occorre rivedere la previsione, riportata nel paragrafo “R.R. n. 5/2019 - RSA per disabili - Peculiarità nella riserva di posti accreditabili e nell’assegnazione dei posti disponibili ai fini dell’accreditamento” riguardante la ASL FG, di assegnare i posti letto in accreditamento alle RSSA ex art. 58 ed alle Comunità socioriabilitative ex art. 57 contrattualizzate con la ASL tenendo conto del tasso di occupazione dei posti contrattualizzati, a causa dell’esubero di posti letto contrattualizzati rispetto al fabbisogno regolamentare, in modo da rientrare nell’ambito del fabbisogno previsto dal regolamento. Al fine di non creare disparità di trattamento, si provvedeva alla modifica del RR 5 del 2019 nei termini di seguito indicati “.*

- Con RR 2 del 2020 si è provveduto, quindi, a modificare il RR 5 del 2019 garantendo un'implementazione dei posti disponibili per accreditamento delle RSSA ex art 58 del RR 5 del 2019;
- Per effetto della modifica al RR 5/2019, l'assegnazione dei posti alle RSA disabili veniva effettuata come di seguito indicato:
 - Le RSSA disabili ex art 58 RR 4/2007 presenti in province ove non sono stati sottoscritti accordi contrattuali (BA – BR – LE) hanno concorso all'assegnazione dei posti disponibili di RSA disabili gravi in accreditamento mediante assegnazione di massimo un nucleo da n. 20 p.l., nel limite dei posti oggetto di autorizzazione al funzionamento. I posti oggetto di detta assegnazione sono i posti letto disponibili di RSA disabili gravi approvati con la DGR n. 2154/2019, con l'aggiunta, in riferimento alla ASL BA, di ulteriori 86 posti letto (fabbisogno implementato con il RR 2/2020);
 - Le RSSA disabili ex art 58 RR 4/2007 presenti in province ove sono stati sottoscritti accordi contrattuali (FG), che hanno esaurito tutti i posti disponibili in accreditamento ed alle quali è stato applicato il tasso di occupazione (vedi DGR 2154/2019), hanno concorso all'assegnazione dei posti disponibili di RSA disabili gravi in accreditamento mediante assegnazione di ulteriori n. 53 pl (fabbisogno implementato con il RR 2/2020) a raggiungimento del numero di posti oggetto dell'accordo contrattuale. Le ulteriori RSSA disabili ex art 58 RR 4/2007 presenti nella provincia di FG hanno concorso all'assegnazione di posti ulteriori n. 41 pl (fabbisogno implementato con il RR 2/2020) nel limite di un nucleo da n. 20 posti letto.
- In applicazione dei predetti criteri con DGR 1006 del 2020 si è approvata la Tabella 11 riportante i posti accreditabili assegnabili alle RSA disabili;
- Con successiva DGR 1409 del 2020 si è provveduto a modificare e riapprovare la predetta Tabella 11 con parziali modifiche;
- A seguito dell'assegnazione dei posti accreditabili secondo i criteri del RR 5/2019 e le procedure dettate dalla DGR n. 2154/2019 è stata, quindi, effettuata la ricognizione dei posti ancora disponibili in accreditamento (Tab. 16 DGR 1006/2020 e 1409/2020) di seguito riportata;

TABELLA 16					
	POSTI LETTO DISABILI GRAVI DISPONIBILI COME DA TABELLA R ALLEGATA ALLA DGR 2154/2019	POSTI LETTO ULTERIORI DISABILI GRAVI ASSEGNATI CON IL RR 2/2020	TOTALE POSTI LETTO DISABILI GRAVI DA ASSEGNARE ALLE EX RSSA ART. 58 RR 4/2007	TOTALE POSTI LETTO DISABILI GRAVI ASSEGNATI ALLE EX RSSA ART. 58 RR 4/2007	TOTALE POSTI LETTO DISABILI GRAVI ANCORA DISPONIBILI DA ASSEGNARE
ASL BA	162	86	248	214	34
ASL LE	92		92	43	49
ASL BR	65		65	34	31
ASL FG	0	94	94	68	26
ASL BT	44		44		44
ASL TA	37		37		37
TOTALE POSTI ASSEGNATI				359	221

- Quanto ai posti letto disabili gravi disponibili nella ASL Bari si precisa che con DD n. 240 del 05/08/2021 la Regione prendeva "atto che la Rsa disabili Hotel San Francisco, con sede in Bitritto (BA) alla Via Festa n. 2 è autorizzata al funzionamento per n. 40 pl, giusta Determina del Comune di Bitritto – Servizio Affari Generali- n. 122 del 08/09/2017 e conseguentemente (omissis..) provvedeva a : "1 confermare n. 40 posti letto ai fini dell'autorizzazione all'esercizio; 2. assegnare, in applicazione del principio

introdotto dal RR 2/2020 secondo cui "Le RSSA disabili ex art 58 RR 4/2007 presenti in province ove non sono stati sottoscritti accordi contrattuali (BA – BR – LE) hanno concorso all'assegnazione dei posti disponibili di RSA disabili gravi in accreditamento mediante assegnazione di massimo un nucleo da n. 20 p.l., nel limite dei posti oggetto di autorizzazione al funzionamento" n. 18 ulteriori pl in accreditamento oltre ai 2 pl già assegnati con DGR 1006/2020 a completamento del nucleo da 20 pl, che sommati ai 18 pl già oggetto di preintesa ammontano a complessivi 38 pl accreditabili."

- In ragione di tale assegnazione i posti letto residui nella ASL Bari sono pari a 16.

Con LR 18 del 2020 all'art 6 comma 2 si è stabilito che:

"2. Nel caso in cui dall'atto di ricognizione di cui all'articolo 12.1, lettera a), del r.r. 5/2019, dovesse risultare su base territoriale provinciale un fabbisogno per l'accreditamento di cui all'articolo 10, comma 1, del r.r. 5/2019, sufficiente a garantire l'accreditamento e la contrattualizzazione di tutti i posti letto di RSSA ex articolo 58 del r.r. 4/2007, esistenti nel territorio provinciale, è consentita, sin dal primo bimestre di presentazione delle istanze ai sensi della deliberazione della Giunta regionale 7 novembre 2013, n. 2037 (Principi e criteri per l'attività regionale di verifica della compatibilità al fabbisogno sanitario regionale, ai sensi dell'articolo 8 ter d.lgs. n. 502/1992 e articolo 7 l.r. 8/2004, per la realizzazione delle strutture sanitarie e socio sanitarie di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), punti 1 e 2, l.r. 8/2004,), la distribuzione di posti letto oltre il limite di venti e nel limite di posti letto oggetto di autorizzazione al funzionamento."

Per tutto quanto sopra esposto, con la presente deliberazione si propone di dare attuazione all'art 6 comma 2 della LR 18 del 2020 procedendo al completamento dell'accreditamento delle RSA disabili nei limite dei posti di cui all'autorizzazione al funzionamento.

In riferimento alle strutture insistenti nella provincia di Bari, tenuto conto che i posti letto disponibili in accreditamento sono pari a n. 16, l'assegnazione è stata effettuata in maniera inversamente proporzionale al numero dei posti letto accreditabili già assegnati con le preintese e con la DGR 1409/2020.

Dato il numero dei posti complessivamente assegnati alle strutture ai fini dell'accreditamento come risultante dalle tabelle di cui alla DGR 1409 del 2020, si procederà ad assegnare gli ulteriori posti disponibili nel limite dei posti autorizzati.

Gli ulteriori posti assegnati in accreditamento per le strutture residenziali si intendono di assistenza residenziale di tipo A (disabili gravi) per le Rsa disabili.

Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente delibera i legali rappresentanti delle strutture assegnatarie degli ulteriori posti in accreditamento dovranno trasmettere all'indirizzo pec sociosanitario.regione@pec.rupar.puglia.it dichiarazione di accettazione degli ulteriori posti assegnati, ovvero rinuncia espressa.

Successivamente all'acquisizione di tale comunicazione la Regione, comunicherà ai Dipartimenti di Prevenzione incaricati delle verifiche di cui al RR 4 e 5 del 2019 il numero aggiornato dei posti accreditabili oggetto della verifica.

Tanto considerato

Il Presidente, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi della L.R. n. 7/97, art. 4, lett. K, propone alla Giunta di:

1. prendere atto delle premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. approvare la tabella n. 1 relativa all'assegnazione dei posti alle ex RSSA art. 58 RR n. 4/2007 in applicazione dell'art. 6, comma 2 LR n. 18/2020, a farne parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
3. approvare la tabella n. 2 relativa alla ricognizione dei posti disponibili da fabbisogno di accreditamento che sostituisce la tabella n. 16 di cui alla DGR n. 1409/2020
4. assegnare un termine di 30 giorni decorrente dalla pubblicazione del presente provvedimento entro il quale i legali rappresentanti delle strutture assegnatarie degli ulteriori posti in accreditamento dovranno trasmettere all'indirizzo pec sociosanitario.regione@pec.rupar.puglia.it la dichiarazione di accettazione degli ulteriori posti assegnati, ovvero rinuncia espressa;
5. notificare il presente provvedimento ai legali rappresentanti delle strutture interessate dal presente;
6. pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.P., sul sito istituzionale regionale e su www.sistema.puglia.it

**VERIFICA AI SENSI DEL D.LGS. N. 196/2003
E DEL REGOLAMENTO (UE) 679/2016 GARANZIE DI RISERVATEZZA**

La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all'Albo sul sito Istituzionale, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D. Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento UE

“COPERTURA FINANZIARIA DI CUI AL D.LGS. 118/2011 E SS.MM.II.”

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del Bilancio Regionale.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio affidato è stato espletato nel rispetto della normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, dagli stessi predisposto, ai fini dell'adozione dell'atto finale da parte della Giunta Regionale, è conforme alle risultanze istruttorie.

Il Responsabile P.O.: Francesca Vantaggiato

Il Dirigente del Servizio: Elena Memeo

Il Dirigente ad Interim della Sezione: Nicola Lopane

Il sottoscritto Direttore di Dipartimento non ravvisa la necessità di esprimere, sulla proposta di delibera, osservazioni, ai sensi del combinato disposto degli artt. 18 e 20 del DPGR n.443/2015.

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO POLITICHE
DELLA SALUTE E DEL BENESSERE ANIMALE
(Vito Montanaro)

IL PRESIDENTE
(Michele Emiliano)

L A G I U N T A

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

Vista la sottoscrizione posta in calce al presente schema dalla responsabile P.O., dal Dirigente del Servizio Strategie e Governo dell'Assistenza alle persone in condizioni di fragilità - Assistenza sociosanitaria e dal Dirigente della Sezione Strategia e Governo dell'Offerta;

A voti unanimi espressi nei modi di legge

D E L I B E R A

Il Presidente, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi della L.R. n. 7/97, art. 4, lett. K, propone alla Giunta di:

1. prendere atto delle premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. approvare la tabella n. 1 relativa all'assegnazione dei posti alle ex RSSA art. 58 RR n. 4/2007 in applicazione dell'art. 6, comma 2 LR n. 18/2020, a farne parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
3. approvare la tabella n. 2 relativa alla ricognizione dei posti disponibili da fabbisogno di accreditamento che sostituisce la tabella n. 16 di cui alla DGR n. 1409/2020
4. assegnare un termine di 30 giorni decorrente dalla pubblicazione del presente provvedimento entro il quale i legali rappresentanti delle strutture assegnatarie degli ulteriori posti in accreditamento dovranno trasmettere all'indirizzo pec sociosanitario.regione@pec.rupar.puglia.it la dichiarazione di accettazione degli ulteriori posti assegnati, ovvero rinuncia espressa;
5. notificare il presente provvedimento ai legali rappresentanti delle strutture interessate dal presente;
6. pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.P., sul sito istituzionale regionale e su www.sistema.puglia.it

Il Segretario della Giunta
ANNA LOBOSCO

Il Presidente della Giunta
MICHELE EMILIANO

APPLICAZIONE DELL'ART 6 COMMA 2 LR - 18 DEL 2020 - RSA DISABILI RR 5 DEL 2019 - TABELLA 1											
ASL DI COMPETENZA	NUMERO STRUTTURE	COMUNE	DISTRETTO	TITOLARE	DENOMINAZIONE	INDIRIZZO	POSTI CONCEDIBILI AI FINI DELLA CONFERMA DELL'AUTORIZZAZIONE	POSTI CONCEDIBILI AI FINI DELL'ACCREDITAMENTO	PREINTESE	ASSEGNAZIONE DEI POSTI IN APPLICAZIONE DELL'ART 6 COMMA 2 DELLA LR 18 DEL 2020	
ASL BA	1	Adelia	DSS TRIGGIANO	S.A.AP.	R.S.S.A. SAN PIO	Via Generale Scattaglia n. n.SNC	54	20	17	3	
	2	Bitritto	DSS MODUGNO	HOTEL SAN FRANCISCO SRL	HOTEL SAN FRANCISCO SRL	VIA FESTA n. n.2	40	20	18	2	
	3	Casamassima	DSS GIOIA DEL COLLE	Società Coop.via Sociale "Maxima Salus"	Valore di Cura	via Don Domenico Parente n. n.12	50	20	17	2	
	4	Cassano Delle Murge	DSS GRUMO APPULA	RESIDENCE PER ANZIANI SRL	Residence per Anziani s.r.l.	C.da Fra Diavolo n. n.s.n.	33	20	8	2	
	5	Molfetta	DSS MOLFETTA	ALIANTE S.R.L.	CASA MADONNA DELLA ROSA	VIALE UNITA' DI ITALIA n. n.15 - 15/A	40	20	12	2	
	6	Noicattaro	DSS MOLA DI BARI	RSSA Nuova Fenice	RSSA Nuova Fenice	via Genovesi n. n.22	46	20	25	1	
	7	Turri	DSS GIOIA DEL COLLE	Le.Bi.Pa.Mi.S.r.l.	villa eden	via alterio spinelli n. n.49	34	20		4	
							TOTALE POSTI CONCEDIBILI				16
ASL DI COMPETENZA	NUMERO STRUTTURE	COMUNE	DISTRETTO	TITOLARE	DENOMINAZIONE	INDIRIZZO	POSTI CONCEDIBILI AI FINI DELLA CONFERMA DELL'AUTORIZZAZIONE	POSTI CONCEDIBILI AI FINI DELL'ACCREDITAMENTO	PREINTESE	ASSEGNAZIONE DEI POSTI IN APPLICAZIONE DELL'ART 6 COMMA 2 DELLA LR 18 DEL 2020	
ASL FG	1	Manfredonia	DSS MANFREDONIA	GIROSOLE SRL	IL GIRASOLE	VIA DEI FENICOTTERI n. n.12	60	22	34	4	
	2	Rodi Garganico	DSS VICO DEL GARGANO	Villa Mele	VILLA MELE	Località Pietre Nere Rodi Garganico n. n.SNC	60	5	54	1	

	3	Vieste	DSS VICO DEL GARGANO	FONDAZIONE F. TURATI ONLUS	CASA PROTETTA	Località Macchia di Mauro n. n.snc	30	20	0	10
	TOTALE POSTI CONCEDIBILI									
ASL DI COMPETENZA	NUMERO STRUTTURE	COMUNE	DISTRETTO	TITOLARE	DENOMINAZIONE	INDIRIZZO	POSTI CONCEDIBILI AI FINI DELLA CONFERMA DELL'AUTORIZZAZI ONE	POSTI CONCEDIBILI AI FINI DELL'ACCREDITAMENTO	PREINTESE	ASSEGNAZIONE DEI POSTI IN APPLICAZIONE DELL'ART 6 COMMA 2 DELLA LR 18 DEL 2020
ASL LE	1	Cavallino	DSS LECCE	ELIDE S.R.L.	San Domenico RSSA art.58	Via Montegrappa snc	40	20		20
	TOTALE POSTI CONCEDIBILI									
	20									



Lopane Nicola
29.12.2021
10:55:36
GMT+01:00

ALLEGATO 2

TABELLA 2

	POSTI LETTO DISABILI GRAVI DISPONIBILI COME DA TABELLA R ALLEGATA ALLA DGR 2154/2019	POSTI LETTO ULTERIORI DISABILI GRAVI ASSEGNATI CON IL RR 2/2020	TOTALE POSTI LETTO DISABILI GRAVI DA ASSEGNARE ALLE EX RSSA ART. 58 RR 4/2007	TOTALE POSTI LETTO DISABILI GRAVI ASSEGNATI ALLE EX RSSA ART. 58 RR 4/2007	TOTALE POSTI LETTO DISABILI GRAVI ASSEGNATI EX ART 6 COMMA 2 DELLA LR 18 DEL 2020	TOTALE POSTI LETTO DISABILI GRAVI ANCORA DISPONIBILI DA ASSEGNARE
ASL BA	162	86	248	214	34	0
ASL LE	92		92	43	20	29
ASL BR	65		65	34	0	31
ASL FG	0	94	94	68	15	11
ASL BT	44		44	0	0	44
ASL TA	37		37	0	0	37
TOTALE POSTI ASSEGNATI				359	69	152

